

FEDERICO ROGGERO

STORIA DEMANIALE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA
(continuazione dal Bullettino anno 2014 pp. 165-196)

6. La questione di promiscuità trattata nella sentenza della Sommaria

Il supremo tribunale fiscale del Regno di Napoli, con la sentenza del 25 febbraio 1771, risolse, in effetti, una questione di promiscuità che era stata posta dalla difesa della città. Ma tale questione non c'entra per niente con la promiscuità nell'uso dei demani. Nel dispositivo della sentenza si legge:

Regia Camera declarat non adesse praetensam unionem neque promiscuitatem inter civitatem Aquilae, et castra aboleti (!) comitatus. Ac proinde cives Aquilani teneantur solvere bonatenentiam super bonis per eos possessis in castris eorumque territoriis.

Nella stringata motivazione sul punto della promiscuità, si legge che la Sommaria respinse la pretesa della città relativa ad essa:

si perché la medesima non si pruova con legittimo documento, e si ancora perché quando anche vi fosse, sarebbe una promiscuità leonina, mentre tutta ridonderebbe in solo vantaggio della città dell'Aquila, ed in oppressione de' poveri cittadini delli castelli, li quali ne sentirebbero unicamente gravezza, e nessuno vantaggio ne riceverebbero. E per conseguenza, se anco vi fosse, pure dovrebbe disciogliersi, e levarsi da mezzo

la detta leonina promiscuità, a tenore del capitolo *Pondus aequum*, il quale sta *in viridi observantia*.

Secondo alcuni interpreti, ed in particolare secondo l'istruttore Anacleto Marinelli, con questa parte della sua decisione la Sommaria avrebbe dichiarato inesistente la promiscuità cosiddetta "universale"; avrebbe negato, cioè, che esistesse un diritto per tutti gli abitanti di Aquila e del contado di godere, indifferentemente, dei demani compresi all'interno del contado stesso⁵⁷. In altri termini, secondo questa lettura, la Sommaria avrebbe negato che esistesse quella forma di promiscuità generale che era nei progetti di Corrado IV, quando, nel 1254, decretò la soppressione delle università dei castelli e la costituzione dell'unico "corpo" dell'università dell'Aquila. Questa interpretazione è, tuttavia, da escludere, perché risulta chiarissimo, dai passi della motivazione e del dispositivo che ho trascritto, ma anche da come era stato impostato tutto il lungo giudizio, che la Sommaria decise una questione di promiscuità tra la città dell'Aquila, da una parte, ed i castelli del contado, dall'altra. La Sommaria, cioè, non si pronunciò sulla cosiddetta promiscuità "universale", o "generale" – sulla inesistenza della quale, invero, nessuno discuteva più da quasi cinquecento anni –, bensì su di una domanda proposta dalla difesa della città nei confronti dei castelli.

Invero, però, non si trattava di una domanda di promiscuità sui demani dei castelli infeudati, bensì di una domanda volta ad affermare, pur sempre, l'unicità del territorio a fini fiscali tra la città ed i castelli. La città, in altri termini, ponendo una questione di promiscuità tese a dimostrare che con l'infeudazione era avvenuta una separazione solo quanto alle giurisdizioni, mentre il territorio ai fini fiscali era rimasto, pur sempre, unico e promiscuo. In due termini "unicità" e "promiscuità" sono utilizzati, spesso, come sinonimi dai difensori della città.

La unicità di territorio ai fini fiscali fu rivendicata dalla difesa della città fin dall'inizio della lite con i castelli nel sec. XVI. In questi passi, la parola "territorio" è riferita appunto

⁵⁷ F. MARINELLI, *Natura giuridica...* cit., pp. 80-84.

all'ambito fiscale, e si insiste col dire che esso è sempre stato "unico" e "commune" alla città ed ai castelli:

Oltre a tuttociò – si legge nelle memorie difensive presentate dai difensori della città trasposte poi negli *Annali* dell'Antinori – la città fu edificata dagli uomini delle castella, anzi dalle castella istesso nel proprio loro territorio. Né mai si è veduto, o sentito, che avesse altro territorio o ristretto particolare. Si è bensì veduto sempre, e sentito senza contrarietà, che il territorio di essa, e il territorio, ed i territori, di ciascuno, e di tutti i castelli, e tanto la città quanto tutti i castelli sono situati, e posti in un territorio unico e commune, in cui non è distinzione fra quello di un castello e dell'altro, fra castello, e castello, e fra castello, e città. Questa non ha avuto territorio separato, o liminato nella sua fondazione, né dopo, e quelle situate in un territorio unico si hanno assignato fra loro le porzioni di detto territorio. Ma l'assegnazione non ha prodotto mai separazione, o divisione totale di territori, e si è tenuto sempre in universale per un territorio solo, benché i castelli fra loro si avessero fatte di esse parti, e porzioni distinte⁵⁸.

Si tratta, qui, come appare chiaro, della unità di territorio a fini fiscali rivendicata dalla difesa della città in funzione della bonatenenza («tanto la città quanto tutti i castelli sono situati, e posti in un territorio unico e commune»), non del condominio nei demani.

Di una «promiscuità» di territorio parlò Giuseppe Rustici, in favore della città dell'Aquila, sul finire del sec. XVI, quando affermò che la separazione e l'investitura feudale dei castelli erano avvenute «quoad iurisdictionem tantum», precisando poi: «potest enim contingere divisio respectu iurisdictionis, et adesse unitas sive promiscuitas respectu proprietatis». Il Rustici faceva riferimento alla promiscuità intesa come unità di territorio amministrativo a fini fiscali. E i termini "promiscuità" ed "unità" sono usati, nel passo qui sopra, come sinonimi («unitas sive promiscuitas»). L'intento del Rustici fu precisamente quello di dimostrare che l'inf feudazione era avvenuta solo per le giurisdizioni, e non per il territorio fiscale, che invece era rimasto «unico», o, con termine sinonimo,

⁵⁸ A.L.ANTINORI, *Corografia...* cit., vol. 20°, pp. 193-194.

«promiscuo» tra città e castelli. Proseguiva, del resto, l'autore, affermando:

nam territoria antedicta quoad ius quoddam universale non sunt propria castrorum, sed promiscua cum ipsa Aquilana inclyta civitate, suntque de eius districtu, adeo quod non in alieno, sed in suo territorio cives in eadem civitate collectant ac solvunt; nam, ut dicitur, nullibi de divisione apparere potest, et ad terminos eiusdem capituli – si riferisce al cap. *In singulis*, di Carlo II d'Angiò – territoria deberent esse castrorum, ibi *Et alii in eis vel eorum territorio*.

Il riferimento al cap. *In singulis*, di Carlo II d'Angiò, che riguarda la materia fiscale ed il concetto di territorio a fini fiscali conferma come il discorso del Rustici fosse rivolto esclusivamente a dimostrare la promiscuità di territorio ai fini fiscali fra città e contado, e cioè l'unità di esso, che era poi la questione alla base della causa sulla bonatenenza. Mentre non c'entra per nulla la questione della promiscuità sui demani⁵⁹.

Ed anche Alessandro Trentacinque, nel suo *Consilium*, scritto sempre allo scorcio del sec. XVI e sempre in difesa delle pretese della città, utilizzò le parole “territorio” e “promiscuità” per riferirsi, pur sempre, all'unità di territorio a fini fiscali. Egli, infatti, sostenne che

Civitas Aquilae, et castra olim comitatus dictae civitatis fuerunt, et sunt posita in unico territorio, et sic totum territorium, quod amplectitur civitatem, et castra est unicum et promiscuum. Nam nullo tempore fuit facta separatio territorii inter civitatem, et castra, sed semper fuit, et est territorium unicum, commune, indivisum, et promiscuum⁶⁰.

I termini “unicum”, “commune”, “indivisum” e “promiscuum” sono evidentemente tutti sinonimi e tutti riferiti, dal Trentacinque, al concetto di territorio ai fini fiscali, non ai demani.

⁵⁹ G. RUSTICI, *Pro fidelissima atque inclyta Aquilae civitate consilia duo ex eiusdem consiliorum libris nondum editis excerpta*, Aquilae, 1594, pp. 14 e 46.

⁶⁰ A. TRENTACINQUE, *Consilium pro illustri civitate Aquilana in causa bonatenentium*, Aquilae, apud Lepidum Facium, 1595, pp. 35-6.

Alle stesse conclusioni si perviene, poi, se si esaminano gli scritti presentati dai difensori dei castelli:

Nel tempo che le castella vivevano unite alla città – si legge nelle difese, trasposte, anch'esse, nei manoscritti dell'Antinori –, ogni castello teneva, e possedeva il territorio separato non solo dal territorio della città, ma ciascun castello dal territorio dell'altro, di modo che ciascuno riconosceva il suo proprio territorio distinto, separato, e terminato per confini. Né l'uno aveva a che fare col territorio dell'altro, né la città intera col territorio de' castelli. Si è proseguito così dopo la dismembrazione de' castelli dalla città, e si è seguito l'uso di ogni città, e d'ogni castello del Regno, che tiene, e possiede il proprio territorio diviso. Carlo V perciò quando fece la dismembrazione ordinò [...] che le rendite, e ragioni delle montagne dentro de' territori particolari di ciascuno castello rimanessero per uso promiscuo degli uomini delle castella, e de' cittadini, come prima della dismembrazione. Né Carlo V qualora dismembrò le castella dalla città fece divisione di territori fra la città, e i castelli, o fra l'uno castello, e l'altro, come avrebbe dovuto fare, per distinguere la giurisdizione del barone dell'uno dal barone dell'altro; e ciò perché prima della dismembrazione ciascuno castello, benché unito in un corpo colla città, era diviso di territorio dalle altre castella, e dalla città istessa⁶¹.

Nel passo qui sopra, i difensori dei castelli trattano, è vero, dei demani, ricordando come ciascun castello avesse il proprio in uso esclusivo dei suoi cittadini. Tra l'altro, questo passo dà ottimi argomenti per rispondere negativamente ad una eventuale pretesa di promiscuità demaniale della città nei confronti dei castelli, qualora davvero essa fosse stata posta nel giudizio sulla bonatendenza («Né Carlo V qualora dismembrò le castella dalla città fece divisione di territori fra la città, e i castelli, o fra l'uno castello, e l'altro, come avrebbe dovuto fare, per distinguere la giurisdizione del barone dell'uno dal barone dell'altro; e ciò perché prima della dismembrazione ciascuno castello, benché unito in un corpo colla città, era diviso di territorio dalle altre castella, e dalla città istessa»).

Tuttavia, la difesa dei castelli – affidata sul finire del sec.

⁶¹ A.L. ANTINORI, *Corografia...* cit., vol. 20°, pp. 188-189.

XVII ad Andrea de Marinis – si focalizzò sulla negazione della unità o promiscuità di territorio ai fini fiscali, che era la sola e vera pretesa della città in quel giudizio:

La promiscuità poi fondamento principale dell'Aquila – si legge ancora nell'Antinori –, che cos'è mai? [...] Primieramente non è vero, che i castelli non abbiano fra di loro territorio distinto. Non è vero, che non lo abbiano distinto dalla città. È manifesto per fatto permanente, averlo ciascuno proprio, distinto, separato e confinato. E ciò anche in esecuzione de' privilegi delle concessioni nella universale separazione, con espressa designazione di territorio proprio, e distinto l'uno dall'altro [...] Apparisce chiaro da essa, che solamente quegli Aquilani, i quali discendono da quelle prime genti mandate da ciascun castello, ad abitare e far fuochi in essa, quelli solamente godono la cittadinanza nel solo proprio castello, onde vennero, ed hanno origine. Così quei, che discendono da Pizzoli per esempio, la godono in Pizzoli solamente, ma non in altro castello. Sono riputati, come cittadini di Pizzoli, intervengono nelle vendite degli erbaggi della montagna di Pizzoli fra loro comuni, ne percepiscono i frutti. Ma non già sono riputati, come cittadini d'altro castello, ma non già intervengono nelle vendite delle montagne altrui, che non sono loro comuni, né possono da quelle percepire. Dunque se gli Aquilani non discendenti da Pizzoli non posson pretendere in esso alcuna comunione e promiscuità, come ora la pretendono? Anzi come ciascun Aquilano benché discendente da uno solo, or la pretende in tutt'i castelli? Piuttosto, riputandosi estranei, come sono, non possono sfuggire il pagamento della benitenenza⁶².

Qui è chiaro che si parla nuovamente di territorio ai fini fiscali, e di promiscuità come unità di tale territorio, con le conseguenze che ne discendono riguardo alla bonatenenza: proprio questa era la pretesa della città, che invece non riguardava per nulla i demani dei castelli.

Anche l'ultimo difensore della città, Carlo Franchi, ricorse più volte all'argomento della promiscuità come ad un sinonimo della unità del territorio, inteso comunque sempre ai soli fini fiscali. Egli, tuttavia, cercò di distinguere il concetto di unità da quello di promiscuità, richiamando le disposizioni

⁶² A.L. ANTINORI, *Corografia...* cit., vol. 23°, pp. 326-328.

fondamentali del Regno di Napoli in materia di promiscuità demaniale. Il Franchi, cioè, richiamò le fonti sulla promiscuità demaniale per supportare la pretesa alla promiscuità di territorio ai fini fiscali, che pose come una sorta di domanda subordinata a quella tendente a far dichiarare la unità del territorio. L'argomento della promiscuità avrebbe dovuto supportare, nelle intenzioni del Franchi, le pretese dell'Aquila sulla bonatendenza nel caso in cui la Sommaria avesse ritenuto inesistente l'unità di territorio ai fini fiscali voluta dal diploma di fondazione (dal Franchi attribuito a Federico II):

Così non riceve dubbio – aggiunge il Franchi dopo aver snocciolato una serie di pareri di dottori che, in vari casi, e per diverse ragioni, avevano sostenuto, in deroga al diritto generale del regno, doversi pagare la bonatendenza nel luogo di residenza anziché in quello in cui i beni erano situati – che qualora vi sia promiscuità di territorio, i forastieri non debbano pagare alle università, nelle cui pertinenze i beni sono siti, ma all'università, dove fanno eglino il domicilio, e permanenza.

Il Franchi ragiona, infatti, che «togliendosi colla comunione del territorio i termini dell'alieno, del *meum, et tuum*», certamente non avrebbe avuto senso parlare del territorio dei castelli come distinto, ai fini della bonatendenza, da quello della città. Già qui si vede, peraltro, come il termine “promiscuità” sia inteso come sinonimo di “comunione del territorio”, e perciò sia sinonimo di “unità”. I titoli su cui può fondarsi legittimamente la promiscuità sono – prosegue il Franchi – quelli – notissimi alla dottrina demanialistica meridionale – enunciati da Carlo Tapia a proposito della promiscuità demaniale nel passo dello *Ius Regni Neapolitani* dove il Reggente commenta il cap. *Pondus aequum*. Il Tapia afferma, in quel passo, che la promiscuità demaniale si stabilisca legittimamente per privilegio sovrano, per prescrizione (anche se su questo punto non tutti gli autori concordano, ritenendosi da taluno sufficiente, con riguardo ai demani universali, la prescrizione di trenta o quaranta anni) nonché in forza dello *ius filiationis*:

Haec autem communio non solum acquiritur praescriptione immemorabili, et privilegio Regis, sed etiam filiatione, ut ita dicam, veluti si ex aliquo oppido, vel urbe recedentes cives ad alium locum territorii praedictae civitatis se conferant, ibique

oppidum, vel villam construant, sunt enim iidem cives, licet in diversis locis habitantes...et ut tales gaudere debent omnibus commoditatibus civitatis...et haec locum habent ne dum in castro, sive casali unito, sed etiam si esset penitus divisum quoad iurisdictionem, non enim per hanc iurisdictionis divisionem amittitur illa communitas a primis eius parentibus contracta⁶³.

La promiscuità per filiazione, in particolare, si instaura, dunque, nel caso in cui gli abitanti di una città si trasferiscano in un altro luogo della medesima città dove costruiscano un nuovo castello, anche se eventualmente separato dalla città quanto alla giurisdizione; ma lo stesso è a dirsi nel caso in cui il nuovo agglomerato si costituisca in università autonoma. Tali soggetti mantengono, infatti, il diritto sul demanio del castello di origine in promiscuità con quelli che vi risiedono ancora⁶⁴.

Il Franchi prosegue ricordando come la promiscuità – si tratta qui della promiscuità per servitù reciproche costituita in forza di un patto approvato sovranamente – si estingua qualora una delle due università che l'hanno costituita venga abbandonata dai suoi abitanti e rimanga spopolata. Lo si legge proprio nel capitolo *Pondus aequum*, attribuito da alcuni a Giovanna I d'Angiò, da altri a Roberto I:

Tu praesens iustitiae de communionem praefata, quae ponitur, diligenter inquiras, et si quidem ipsa minus legitime sine auctoritate eius, qui potuit, factam fore compereris, cum talis communio alienationis speciem continere noscatur, quae in feudibus sine superioris licentia est penitus interdicta, inhi-beas dominis, seu patronis, et hominibus dictorum castrorum, quod in ipsa terra Petrepizolae, pascua sumere, vel ligna incidere, vel aliter uti eius territorio sine voluntate eiusdem Angeli non praesumant. Et si fortasse inveneris communionem praedictam praecessisse legitime inter eosdem homines eorumdem castrorum, et habitatores, seu morantes in dicta terra Petrepizolae, tempore initae inter eos communionis eiusdem,

⁶³ C. TAPIA, *Ius Regni Neapolitani*, lib. 4, Neapoli, ex typographia Io. Iacobi Carlini, 1605, rubr. 14 (*De communionem territoriorum*), p. 67, n. 13. Cfr. Franchi, *Difesa...* cit., p. CCLVI.

⁶⁴ Si v., ancora, L. FILIDEI, *Dei demani comunali...* cit., pp. 257-8.

et nunc ipsam terram exhabitata fore, et ab incolis totaliter derelictam. Quia personis deficientibus terrae praefatae, et ab eius habitatione cessantibus, ipsa cessasse communio probabiliter iam videtur, cum ius utendi communiter praefatis territoriis ex defectu, et recessu hominum terrae sit sublatum⁶⁵.

Questo capitolo aveva stabilito una regola intorno alla vicenda di Angelo di S. Severo, possessore del castello disabitato di Pietrapizzola, sul cui territorio portavano le bestie al pascolo i cittadini di castelli limitrofi, affermandone appunto la promiscuità di territorio con il loro rispettivo castello. Il sovrano ordinò, in quella occasione, al giustiziere della provincia, di prendere informazioni circa la legittimità o meno della promiscuità, se cioè essa fosse stata costituita con il consenso del titolare del demanio di Pietrapizzola e l'assenso regio; se non l'avesse ritenuta legittima, avrebbe dovuto inibire ai castellani limitrofi il pascolo delle bestie sul territorio di Pietrapizzola. Quand'anche però avesse ritenuto esistente e legittimamente costituita la promiscuità sul demanio di Pietrapizzola, il giustiziere avrebbe dovuto vietare il pascolo qualora il castello di Pietrapizzola si fosse riscontrato come disabitato, «poiché allora – soggiunge il Franchi – per tal cagione dovea intendersi estinta la comunione».

Enunciati questi principi fondamentali in tema di demani promiscui, il Franchi passa ad allegare alcune pronunzie di tribunali supremi del Regno di Napoli che avevano affermato il principio per cui dalla promiscuità di territorio discende il diritto di ciascun cittadino di versare le imposte nell'università in cui risiede, piuttosto che in quella dove i beni sono situati. Si tratta, in effetti, di pronunzie nelle quali i tribunali napoletani avevano affermato l'"unità" o "promiscuità" di territorio tra due castelli divisi, invece, quanto alla giurisdizione,

⁶⁵ Pubblicato, tra gli altri, in G.A. DE NIGRIS, *Capitula Regni*, impressum in civitate Campaniae, per Franciscum de Fabris Corinaltensem Picenorum, 1546, fol. 231v-232r, dal quale è attribuito a Giovanna I. Su di esso, si v. G. Grimaldi, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, tomo III, lib. XV, Napoli, nella stamperia di Angelo Vocola, 1736, pp. 315-317; L. FILIDEI, *Dei demani comunali...* cit., p. 260.

ma anche tra due università distinte⁶⁶.

In ultimo, il difensore della città dell'Aquila passa ad applicare al caso aquilano i principi appena enunciati, snocciolando tutti i titoli di promiscuità che competevano alla stessa città nei confronti dei castelli. L'Aquila poteva vantare, a suo dire, verso i castelli, anzitutto la promiscuità per antichissimo ed immemorabile possesso: «Se la promiscuità per tempo immemorabile, o per un secolo legittimamente indotta si è stimata alle volte sufficiente, non ha forse la nostra città a suo favore il possesso legittimo di più secoli?». Essa poteva sbandierare, poi, privilegi regi – primo fra tutti quello attribuito a Federico II – che tale promiscuità avevano riconosciuto: «nella sola città dell'Aquila tanti reali privilegi, di cui ne abbiamo già compilato un breve codice diplomatico, rimarranno inutili ed inefficaci?». Soprattutto, la città poteva poi vantare la promiscuità *iure filiationis*, nel senso che gli abitanti dei castelli dovevano considerarsi appunto “figli” della grande città costituita in epoca angioina:

E se finalmente – conclude infatti il Franchi – il titolo più giusto per una perfetta comunione si è sempremai riputata la filiazione, or come mai si sono quasi contro le leggi della natura dimenticati i naturali degli anzidetti castelli, terre e villaggi del contado di questa per loro troppo onorevole filiazione colla città dell'Aquila? [...] Si vantino pure, e si vantino con ragione tutti i naturali di tai castelli, terre, e villaggi di riconoscere per loro patria, la nostra illustre città, e di avere nella medesima una perfetta comunanza nelle cose sagre, e civili. E giacché non isdegnavano durando il contado di riconoscersi sudditi, e soggetti di questa città, come con tanti pubblici documenti ad evidenza dimostrammo, non isdegnino almeno ora il titolo glorioso di filiazione [...] E lo sdegnano ora le università degli anzidetti castelli, terre, e villaggi, quando prescindendo dalle più vetuste memorie da noi altrove rapportate, in tanti accessi fatti da quattro supremi ministri nel passato secolo, rimase appurato, che comunemente trattavansi gl'interessi civili tra' sindaci di dette università, e gli eletti del Magistrato aquilano; ed in tanti templi eretti al culto del vero Dio nella nostra sacrosanta religione era ancora oggi comune l'ammini-

⁶⁶ FRANCHI, *Difesa...* cit., pp. CCLVIII-CCLXI.

strazione de' sacramenti agli abitanti fuori, e dentro de' mentovati castelli⁶⁷.

Quest'ultimo titolo di promiscuità, cioè la filiazione, merita di essere ben compreso nella illustrazione che ne dà il Franchi. Egli non sostiene tale promiscuità nel senso descritto dal Tapia e comunemente accolto dalla dottrina meridionale come titolo fondante della promiscuità per condominio; quello cioè della popolazione che, staccandosi da una università "madre", ne costituisca una "figlia" mantenendo i diritti sui demani di origine, come sarebbe stato il caso delle popolazioni dei castelli che, abbandonando le università "matri" (i castelli, appunto) fondarono l'università "figlia" (la città dell'Aquila); bensì nel senso opposto, quello, cioè, del distacco delle università dei castelli dalla università "madre" dell'Aquila. Così facendo, però, il Franchi dimostra di non interessarsi affatto alla promiscuità demaniale, ma soltanto a quella fiscale, cioè, in definitiva, all'affermazione della persistente unità di territorio tra Aquila ed i castelli ai fini fiscali. Anche con l'inf feudazione, aggiunge del resto il Franchi, non si vollero separare i castelli dalla città se non per la giurisdizione, non invece per il territorio, che restò unico:

Dove mai il Principe di Oranges, e D. Pietro di Toledo sognarono giammai di ordinare, che rimanesse anco estinta l'antica promiscuità, ed unità di tutto quel territorio? Fu dismembrazione, e separazione in quanto alla sola giurisdizione. Rimase intatta, ed illesa l'unità del territorio in vigore degli antichi reali diplomi⁶⁸.

E se dunque il territorio tra l'Aquila ed i castelli è promiscuo, ciascuno può pagare la bonatenza nel luogo ove risiede, anziché in quello dove i beni sono situati:

⁶⁷ FRANCHI, *Difesa...* cit., pp. CCLXII-CCLXIV. Sul Magistrato aquilano, si v. E. CASTI, *Le riforme nella costituzione del Magistrato aquilano dal 1270 al 1800*, in «Bollettino della Società di Storia Patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi», 1889, pp. 105-132.

⁶⁸ FRANCHI, *Difesa...* cit., p. CCLXVI.

La ragione, le istruzioni della Regia Camera, e lo stile di giudicare vogliono, che la promiscuità escluda il pagamento della buonatenenza, dove sono siti i beni, ed includa di doversi pagare nel luogo del domicilio del buonatenente⁶⁹.

Dall'insieme dei ragionamenti dell'avvocato aquilano si vede, perciò, come la promiscuità fosse stata avanzata come un argomento subordinato a quello della unità territoriale, che meglio avrebbe formato un titolo sicuro per le pretese della città sulla buonatenenza. Se cioè la Sommaria avesse riconosciuto come "dismembrata" l'antica *universitas* non solo quanto ad alcune giurisdizioni, bensì anche quanto al territorio considerato ai fini fiscali, ossia se la Sommaria avesse riconosciuto che Aquila ed i casali formavano, dal momento dell'inf feudazione, università distinte, avrebbe forse potuto accogliere la tesi della promiscuità, e in particolare di una "filiazione" dei castelli staccatisi dalla città "madre" dell'Aquila al momento della inf feudazione. Questa filiazione avrebbe garantito ugualmente i diritti della città riguardo alla buonatenenza. Nella sostanza, però, questa promiscuità non era altro che la stessa unità di territorio ai fini fiscali; anche negli ultimi passi citati, i due termini sono usati come sinonimi e, in fondo, la tesi della promiscuità serviva proprio ad affermare per altro verso la stessa unità.

Per dimostrare la promiscuità il Franchi cita, come si è visto, le fonti principali in materia di promiscuità demaniale, ma è chiaro come egli non intenda affatto dimostrare la promiscuità nei demani, bensì quella del territorio ai fini fiscali, sinonimo di unità dello stesso: l'unica che gli interessasse davvero dimostrare. Del resto, dalla promiscuità demaniale non sarebbero potute discendere conseguenze di nessun tipo riguardo alla buonatenenza. Il Franchi costruì perciò la tesi della promiscuità facendo applicazione di categorie privatistiche, quali le regole in materia di condominio nei demani, ad una materia pubblicistica, la promiscuità di territorio ai fini fiscali. Era, questa, una maniera di ragionare del tutto comune ai giuristi di antico regime, che facevano applicazione di identi-

⁶⁹ *Ivi*, p. CCLXVII.

che categorie, e delle stesse fonti, per la lettura di istituti che noi oggi ascriveremmo al diritto pubblico o al diritto privato.

Se ne conclude, pertanto, che la questione di promiscuità demaniale non fosse per nulla parte del *thema decidendum* sottoposto, dalla città di Aquila, alla Camera della Sommaria. Al supremo tribunale fiscale del Regno fu posta questione di promiscuità come prospettazione alternativa, ma sostanzialmente identica, della tesi dell'unità territoriale ai fini fiscali tra l'Aquila ed i castelli del contado.

L'esistenza di università distinte, ma aventi territorio promiscuo, cioè unico, quanto alle funzioni fiscali, ricorre, talvolta, nel Regno di Napoli, come attesta il Giustiniani nel suo *Dizionario* e come ricordato dal Franchi nella sua *Difesa* (cfr. nt. 66). È il caso, per esempio, di Maratea superiore e Maratea inferiore, che appunto avevano territorio promiscuo, sebbene costituissero università separate⁷⁰. È noto, soprattutto, il caso di Napoli con Aversa. Fu sempre Carlo Franchi, nel sec. XVIII, in una situazione del tutto analoga a quella risolta dalla Sommaria per i castelli aquilani, a tentare di sostenere ancora la promiscuità per filiazione dei casali di Aversa dalla città di Napoli in una lite per la bonatenenza sollevata dagli Aversani, i quali pretendevano dai napoletani il pagamento della bonatenenza per i beni posseduti in territorio di Aversa. Pure in quel caso, però, come per Aquila, la Sommaria gli dette torto, non rinvenendo nessun titolo che fondasse questa promiscuità o unità di territorio a fini fiscali⁷¹.

⁷⁰ GIUSTINIANI, *Dizionario...* cit., vol. 5, p. 359. Maratea inferiore e Maratea superiore figurano come università separate nella numerazione del 1648 (*Nova situatione de pagamenti fiscali delli carlini 42 a foco delle provincie del Regno di Napoli, e adohi de baroni, e feudatarij (...) dal primo settembre 1648 in avanti*, Napoli, nella Regia stampa di Egidio Longo, 1652, p. 47) e in quella del 1669 (*Nova situatione de pagamenti fiscali de carlini 42 a foco delle provincie del Regno di Napoli, e adohi de baroni, e feudatarii, dal primo di gennaio 1669 in avanti*, Napoli, nella Regia stampa di Egidio Longo, 1670, p. 54).

⁷¹ C. FRANCHI, *Dissertazioni istorico-legali su l'antichità, sito, ed ampiezza della nostra Liburia ducale, o siasi dell'agro, e territorio di Napoli in tutte le varie epoche de' suoi tempi in risposta a quanto si è scritto in nome e parte della città di Aversa, e de' suoi casali, per costringere i Napoletani*

Che la promiscuità vantata dalla città di Aquila verso i castelli fosse da intendere ai fini fiscali, e non demaniali, risulta, in ultimo, dagli scritti di Matteo De Angelis, che difese i castelli del contado nell'ultima fase del giudizio davanti alla Sommaria⁷². Furono proprio gli argomenti di questo avvocato ad essere accolti dalla Sommaria nella decisione del 1771, come emerge se si segue passo passo il ragionamento del de Angelis e lo si confronta con la motivazione posta dalla Sommaria a sostegno della sentenza del 25 febbraio 1771.

Il disegno fondazionale espresso nel diploma pseudo-federiciano – riconobbe il De Angelis – fu quello di abolire le piccole università dei castelli per farne una sola, forte, a presidio dei confini del Regno:

Uniti i castelli in un corpo solo, val quanto a dire, soppressi i loro vocaboli, e le fabbriche, e raccolti nella nuova città i di loro abitanti, tutta quella estensione di terreno diveniva per volere di Federico il territorio della città istessa [...] ad altro la novità non tendea, che a farli cittadini di una città più fastosa, e quindi in aria di abitatori della medesima nelle patrie contrade il godimento continuavano, che per l'addietro vi ebbero quai naturali de' rispettivi castelli.

Il diploma federiciano, tuttavia, «non uscì mai alla luce», ed anzi – sostiene il De Angelis – la città fu fondata con tutt'altro disegno da Corrado e riedificata da Carlo I d'Angiò; cioè tenendo ben distinti i rispettivi territori anche ai fini fiscali: «con qual coraggio adunque – si domanda l'autore – si può imprendere che 'l territorio, in cui site sono, e che da secoli

ad un nuovo peso di bonatenenza su i poderi da essoloro posseduti nel preteso territorio aversano, s.n.t. (Napoli 1756); ID., *Breve ristretto di ragioni per la fedelissima città di Napoli contro la città di Aversa, ed in risposta alla difesa del casale di S. Arpino*, s.l., s.n., 1757; M. GUERRA, *Documenti per la città di Aversa*, a c. di G. LIBERTINI, Frattamaggiore, Tip. di Mattia Cirillo, 2002; Cfr. V. DE MURO, *Ricerche storiche e critiche sulla origine, le vicende e la rovina di Atella antica città della Campania*, Napoli, dalla tipografia di Criscuolo, 1840, rist. anast. Napoli, A. Gallina editore, 1985.

⁷² M. DE ANGELIS, *Difesa della scrittura formata a pro de' castelli dell'abolito Contado dell'Aquila*, s.l., s.n., s.d. (in calce al testo si legge la data: Napoli il dì 30 luglio 1754).

godono, come proprio, tante terre e castelli, estimar si debba dalla città?». Ad ogni modo, con il diploma di Carlo II d'Angiò, del 1294, si stabilì che i castelli fossero uniti alla città «per farsi sotto di un nome solo i pagamenti fiscali», e cioè fossero riuniti in una sola *universitas*. I demani, però, rimasero distinti tra castello e castello, sicché l'unione fiscale non fu accompagnata da quella demaniale: «Mai sempre l'unione si prescrisse *iuxta tenorem* del chiarito diploma del Re Carlo II del 1294, e per conseguente non furono essi giammai spogliati de' territori, e de' loro diritti». Si domanda dunque il De Angelis: «Ov'è dunque il principio dell'unione, che vanta la città co' castelli, se 'l diploma di Federico non regge, se Carlo II non l'indusse, e molto meno i di lui successori?». Come è possibile, cioè, parlare di unità se, per un verso, quella fiscale si fonda sul diploma di Federico, che non si trova, e quella demaniale è espressamente esclusa dal diploma di Carlo II del 1294?

Con l'inf feudazione, lo smembramento del territorio dell'antica università divenne definitivo. A seguito di essa, infatti, si ordinò «di doversi collettare gli Aquilani ne' castelli; e di dover delle montagne rimaner comune l'uso per gli Aquilani, e pe' naturali de' castelli». E poco più avanti – in un passo particolarmente significativo di come fosse chiara, nella dottrina del tempo, la distinzione fra territorio in senso amministrativo e territorio inteso come demanio dell'*universitas* – Matteo de Angelis soggiunge che, con l'inf feudazione, i castelli

con tutte le loro ragioni dal contado dell'Aquila si separarono: prescrivendosi agli Aquilani di pagar le collette ne' castelli; e le sole montagne demaniali si lasciarono in comune. Non può certamente ad altro riguardarsi la separazione indirizzata, che a' territori.

Anche Matteo De Angelis, dunque, aveva di mira la separazione del territorio inteso come ambito di amministrazione fiscale, e per rimarcare il concetto richiamò – proprio come avrebbe fatto poi la Sommaria – il passo del diploma dove si escludono dalla inf feudazione le sole montagne demaniali; proprio per sottolineare che la separazione non era avvenuta solo *quoad iurisdictionem*, ma anche ai fini fiscali, e cioè separando le università dei castelli inf feudati da quella della città.

Impercioché – si legge ancora nel suo scritto – l'Imperador Carlo V, e di suo special comando il Viceré Toledo col voto, ed assistenza dell'abolito Collateral Consiglio, ben intesi della comunione della città co' castelli, mercé la diligenza di Bartolomeo Camerario, interamente la tolse di mezzo, e l'abolì, *separando dicta castra cum eorum iuribus omnibus*, ed ordinando di doversi collettar gli Aquilani ne' castelli, con rimanere la comunione ristretta nel semplice, e solo uso delle montagne.

Al De Angelis interessava dunque ribadire che per tutto ciò che riguardava la giurisdizione ed il territorio ai fini fiscali, città e contado erano stati separati, che cioè all'infuori delle ragioni demaniali, tra città e contado non vi era più alcuna "comunicazione".

Il De Angelis si impegnò però anche a contrastare la domanda subordinata avanzata dal Franchi, e cioè quella tendente a dimostrare la promiscuità tra città e castelli nel senso che si è illustrato sopra. Il De Angelis replicò che la promiscuità vantata dalla città sarebbe andata ad esclusivo beneficio degli Aquilani, mentre gli abitanti del castello ne avrebbero sofferto solo svantaggi. Egli, cioè, avanzò l'obiezione fondata sul cap. *Pondus aequum*, che poi la Sommaria avrebbe posto a base della propria statuizione con cui rigettò la pretesa della città. Dal capitolo predetto, infatti, si ricava la regola generale per cui, mancando reciprocità, la promiscuità deve estinguersi; ed in effetti, per come la promiscuità era stata prospettata dal Franchi, essa avrebbe avvantaggiato la sola città di Aquila, che avrebbe potuto incamerare le collette per i beni dei suoi cittadini situati nel territorio dei castelli, mentre gli abitanti dei castelli non avrebbero potuto fare altrettanto per i beni che possedevano nel territorio dell'università di Aquila, come del resto l'esperienza passata dimostrava ampiamente.

In conclusione, anche dagli scritti di Matteo De Angelis, difensore dei castelli nel giudizio sulla bonatenenza concluso dalla sentenza della Sommaria del 1771, si evince che la pretesa della città tendente a far dichiarare una promiscuità con i castelli non avesse ad oggetto i demani, bensì pur sempre il territorio inteso come distretto fiscale. Come si è visto in precedenza, questa promiscuità costituiva nient'altro che una diversa prospettazione della tesi della unità territoriale a fini

fiscali, che avrebbe dovuto fondare perciò la pretesa alla bonatendenza su cui si controverteva nel giudizio.

Se queste erano le prospettazioni delle parti e il modo in cui la questione di promiscuità era stata sottoposta alla Sommara, ne discende che su questo profilo soltanto si pronunciò la Sommara nel 1771, mentre non fu per nulla affrontato il tema della promiscuità demaniale tra città e castelli. Ho già trascritto i passi della sentenza del 25 febbraio 1771 riguardanti la promiscuità. La pretesa che fu respinta dalla Sommara riguardò, invero, la promiscuità territoriale ai fini fiscali, mentre non riguardò in nessun modo la promiscuità demaniale: né la questione della promiscuità cosiddetta “universale”, che non era mai stata posta, come del resto dimostrano le numerose liti per confini fra i castelli che durarono anche dopo la sentenza della Sommara; né quella della promiscuità demaniale in vantaggio della città sui demani dei castelli infeudati.

La sentenza, peraltro, mostra come fosse correntemente in uso, già in antico regime, il concetto del territorio dell'*universitas* quale circoscrizione amministrativa, e segnatamente quale circoscrizione fiscale, ben distinto dal territorio inteso come proprietà dell'*universitas*, anche demaniale.

7. Inesistenza di promiscuità in favore della città sui demani dei castelli e formazione del demanio della città dell'Aquila

Escluso che la sentenza della Sommara del 1771 si sia pronunciata sul tema della promiscuità demaniale tra l'Aquila e i castelli del contado, va pure esclusa l'esistenza di titoli in forza dei quali il Comune di L'Aquila possa vantare, oggi, una promiscuità sui demani dei castelli (e particolarmente su quello di Forcella), o ciascun castello possa vantarne sui demani degli altri (ed in particolare Preturo su quello di Forcella).

Non esiste, in primo luogo, un titolo contrattuale, o un privilegio, che provi l'acquisizione dei diritti di promiscuità in favore della città dell'Aquila sui castelli del contado infeudati. In particolare, non risulta che, all'atto della loro ricostituzione in università, sui castelli infeudati sia stata imposta una riser-

va di godimento dei demani in favore dei cittadini dell'Aquila. Tutto al contrario, all'atto dell'infeudazione furono mantenuti i demani nel godimento secondo le regole previgenti e che ho già illustrato: ciascun castello aveva il proprio demanio, riservato al godimento dei suoi cittadini, sia *extra* che *intus*, mentre nessun diritto spettava ai cittadini dell'Aquila in quanto tali, che non esistevano. Questo è infatti il senso del passo del diploma di Pedro de Toledo, del 20 dicembre 1533 – già ricordato più sopra, e richiamato anche dalla Sommaria nella sua sentenza del 1771 – con il quale fu stabilito che lo smembramento avvenisse

ita tamen omnes montanae dicti comitatus, quae erant ex districtu Aquilae non veniant nullo pacto in praesenti venditione et concessione, sed remaneant, et remanere debeant pro usu tam civium dictorum castrorum, quam civitatis Aquilae, et dictorum locorum, prout erant ante commissam rebellionem⁷³.

Così prescrivendo, infatti, si vollero escludere i demani universali dei castelli dalla concessione feudale, ma anche implicitamente confermare l'antico e consolidato regime di utilizzazione di essi, distinto ed esclusivo per ciascun castello, con esclusione di qualsivoglia diritto promiscuo a vantaggio della università di Aquila come tale.

Neppure può ritenersi che la promiscuità demaniale si fondi su di un possesso immemorabile esercitato dai cittadini della città di Aquila (dall'infeudazione in poi) sui demani dei castelli. Infatti, i demani restarono sempre nel godimento separato dei cittadini di ciascun castello, né i cittadini *intus* come tali, dopo l'infeudazione dei castelli, esercitarono mai un possesso sui demani dei castelli medesimi.

Prova di questo stato di cose si trae dalla pratica delle aggregazioni, che pure dopo l'infeudazione continuarono a farsi per locale. Abbiamo notizia di aggregazioni che cominciarono a farsi alla città, e non più ai singoli locali, dopo il terremoto del 1703, ma tali aggregazioni furono fatte sempre

⁷³ Il testo del diploma in FRANCHI, *Difesa...* cit., p. CCXXIV.

per il godimento del demanio della città, che era venuto costituendosi sulle terre dei castelli diruti, come dirò meglio tra breve. Anche quando, cioè, l'acquisto della qualità di cittadino aquilano cominciò a prescindere dall'incardinamento in un locale, ma si riferì all'*universitas intus* in quanto tale, i diritti demaniali furono attribuiti al *civis* non sui demani dei castelli infeudati ed ormai autonomi, bensì sul demanio della *civitas intus* costituito dai territori dei castelli diruti⁷⁴.

Più complessa è la verifica dell'esistenza di una promiscuità *iure filiationis*. Non è possibile, anzitutto, sotto questo profilo, affermare l'esistenza di una promiscuità per filiazione a partire dalla considerazione dei confocolieri come "collegio", che avrebbe trasferito i propri diritti esclusivi sui confocolieri insediatisi *intus civitatem*. Questa ipotesi presuppone, invero, che i demani dei castelli siano appartenuti ai confocolieri istituiti in collegi privati, ma è errata proprio nel presupposto. I demani, infatti, non sono mai stati di proprietà dei collegi dei confocolieri, bensì delle *universitates* dei castelli. Se, nel tempo, i confocolieri hanno proceduto a vendite, locazioni, ed altro, sui demani facendo loro assumere la veste di beni patrimoniali, è stato solo per un abuso, che peraltro è stato smascherato ampiamente con il riconoscimento della invalidità delle alienazioni e la reintegra dei demani al Comune dell'Aquila per le diverse frazioni che un tempo ne erano titolari (Vasto, Ienca, ecc.)⁷⁵.

Peraltro, l'acquisizione alla città come tale, *iure filiationis*, dei diritti un tempo appartenuti ai confocolieri sui demani dei castelli, se è stata avallata dalla giurisprudenza riguardo ai castelli diruti, è stata invece recisamente negata, con corretta argomentazione storico-giuridica, per i castelli non diruti, cioè per quelli infeudati. Se infatti i demani dei castelli diruti, le cui popolazioni erano confluite nella città dell'Aquila, «divennero, con il volgere degli anni, beni comuni di tutti i cittadini de L'Aquila, tra i quali s'erano confusi i confocolieri dei vari casali (Genca, Guasto, Cascina, ed altri)», sicché «con

⁷⁴ A. CLEMENTI, *Storia dell'Aquila...* cit., pp. 159-174.

⁷⁵ Per Santogna, si v. E. D'ANGELO, *Per la reintegra del castello diruto di Santogna, castello diruto aquilano*, L'Aquila, Litografia Cellamare, 1991.

parecchie decisioni di questo Commissariato, i demani dei castelli distrutti sono stati riconosciuti appartenere al demanio della città de L'Aquila, a causa del trasferimento totale della popolazione di quei villaggi nell'interno della nuova città, [...]» altrettanto non si può affermare

per il demanio di Assergi e di molte altre università del contado (Paganica, Bazzano, Camarda, Collebrincioni, ecc.), le quali non furono mai abbandonate e conservarono i propri demani, ad uso esclusivo delle rispettive popolazioni [...] Ora, anche dando per dimostrato che una sparuta minoranza di cittadini di Assergi si fosse trasferita nel nuovo importante centro de L'Aquila, non poteva tale fatto, limitato a pochi cittadini, far sorgere una promiscuità per condominio sul demanio dell'università di Assergi in favore di tutti i cittadini del capoluogo. In ogni caso, anche se tale promiscuità di territorio era sorta per ordine del sovrano Federico II, fu fatta cessare con il successivo ordine del sovrano Carlo II nel 1294.

In forza del rescritto di Carlo II e dei provvedimenti d'infuedazione dei castelli, piuttosto, «si deve escludere la costituzione di un diritto di promiscuità per condominio sulle terre demaniali dei castelli non diruti da parte dei cittadini del capoluogo de L'Aquila»⁷⁶.

L'esistenza di diritti promiscui in favore del Comune de L'Aquila *iure filiationis* va verificata, piuttosto, chiedendosi se i confocolieri abbiano trasportato nella città dell'Aquila, non in epoca napoleonica, bensì già al momento dell'infuedazione dei castelli, i diritti che, non già come membri di un collegio, bensì come cittadini, vantavano sui demani dei castelli *extra*. Va verificato, in altri termini, nella prospettiva dello *ius filiationis*, se, all'atto del "dismembramento" dell'università dell'Aquila e del distacco dei castelli dal capoluogo, i cittadini dei castelli nel frattempo confluiti *intus*, e diventati cittadini di Aquila, abbiano conservato un qualche diritto sui demani dei castelli di origine.

In astratto, la migrazione di popoli dai castelli dentro le

⁷⁶ Commissariato usi civici Abruzzo, 29.10.1960, Dragonetti c. Comune dell'Aquila, relativa a Campo Imperatore.

mura di Aquila sembrerebbe configurare proprio il presupposto fattuale su cui poggia la promiscuità *iure filiationis*: i cittadini dei castelli confluiti *intus*, quando diventarono cittadini di Aquila, avrebbero mantenuto i diritti sui castelli di origine in promiscuità con coloro che avevano continuato a risiedervi.

Quando, tuttavia, le università dei castelli si staccarono dal corpo della grande università dell'Aquila, e cioè al momento dell' infeudazione, il godimento dei demani non mutò affatto di regime, rimanendo invece identico al passato: ciascun castello, cioè – come ho già dimostrato sopra –, continuò a godere del proprio demanio. Ad attribuire il diritto di uso civico sullo stesso era, e rimase, la qualità di cittadino del castello, acquistata *extra* oppure per aggregazione ad un locale della città *intus*. La città di Aquila non acquistò mai, in quanto tale, alcun diritto sui demani dei castelli, che restarono invece nel godimento esclusivo degli stessi castelli e dei loro cittadini. Anche in questo caso, prova dello stato di fatto e di diritto si trova nella pratica delle aggregazioni, che continuarono a farsi sempre per locale, e cioè per acquistare, per ciò che riguardava i diritti sui demani, la cittadinanza del castello, non della città.

Neppure può suppersi una promiscuità *iure filiationis* a vantaggio della città per essersi le università dei castelli staccate dalla grande città-territorio all'atto dell' infeudazione. Infatti, come già ho dimostrato, la separazione tra le università ebbe riguardo ai rispettivi territori intesi come circoscrizioni fiscali, come emerge nitidamente dalla sentenza della Sommaria del 1771, mentre non interessò per nulla i demani, i quali mai erano appartenuti alla città-territorio come tale, bensì sempre e soltanto ai castelli, che li destinavano al godimento da parte dei loro rispettivi cittadini, *intus* ed *extra*. Del resto, come si è visto, ancor prima della formazione della città-territorio dell'Aquila (anno 1294), i castelli erano, ciascuno, una distinta università: il che esclude in radice la possibilità di configurare una filiazione dei castelli dalla città-territorio.

Altra, e definitiva, prova di questo stato di cose si ricava dalle vicende dei demani dei castelli diruti, che confluirono a formare il demanio di Aquila subito prima della infeudazione dei castelli non diruti. La città come tale, infatti, acquistò di-

ritti sui demani dei castelli diruti all'esito di quel processo di inurbamento che coinvolse specialmente i castelli costituenti l'antico contado amitermino; un processo che, probabilmente – secondo la convincente ricostruzione di Alessandro Clementi –, coinvolse proprio quei castelli perché peggio collegati con il capoluogo⁷⁷.

Che i demani dei castelli diruti fossero diventati il demanio della città dell'Aquila era chiarissimo già alla fine del Cinquecento a Giuseppe Rustici, il quale in essi individuò l'unico oggetto di possibili pretese da parte della città stessa:

Non obstat – egli scrive – quod civitas Aquilae suum retineat territorium, in castris dirutis, et quod petit intus habeat, ut territorio castrorum dirutorum debeat esse contenta et in illo impositiones facere non impediendo castra habitata in eorum pertinentiis. Non facilis est responsio, cum territoria castrorum dirutorum sint pauca, et modici valoris et pertinent ad universitates et populos existentes intus ipsam civitatem in quibus aliae universitates, et cives aliorum castrorum non habent quicquam facere, et propterea ultra quod impositio non esset sufficiens, non posset esse uniformis respectu totius civitatis et omnium eius civium cum massa, sive nervus impositionis non consistat in montaneis sed in planicie et in locis fructuosis et fertilibus, ut experientia cognitum est, et sic retinendo dictas montaneas castrorum dirutorum non habet civitas Aquilae debitum, ac necessarium districtum, destinatione, ac privilegio Imperatoris Friderici⁷⁸.

I demani dei castelli diruti formarono, così, il demanio della città dell'Aquila quando si estinsero le famiglie dei confocolieri originari confluiti *intus* per non restare isolati dal capoluogo. A dire il vero, quei demani non sarebbero dovuti andare alla università di Aquila, bensì sarebbero dovuti rimanere infissi nelle mura stesse di quei castelli, secondo l'antichissimo insegnamento dell'arcivescovo di Ravenna, Mosè,

⁷⁷ A. CLEMENTI, Sugli insediamenti medievali nella zona del Gran Sasso, in *Archivio storico per le province napoletane*, s. 3, vol. 9 (1971), pp. 152-196 (spec. pp. 174-6 e 183-4).

⁷⁸ G. RUSTICI, *Pro fidelissima...* cit., pp. 38-9.

ripreso dalla dottrina meridionale di Cinque e Seicento⁷⁹. Lo stesso Antinori espone, in una nota, le sue perplessità circa le modalità con cui era andato formandosi il demanio della città dell'Aquila. Egli osservò che i diritti demaniali sarebbero dovuti restare ai castelli diruti, che «come comunità non muoiono, ma si possono ravvivare»⁸⁰.

Si formò comunque sui demani dei castelli diruti, legittimamente o meno⁸¹, quel demanio che la città di Aquila non aveva quando, nel 1294, Carlo II d'Angiò stabilì che ciascun castello confluito nella nuova grande *universitas* mantenesse il proprio demanio separato dagli altri. Ebbene, fu soltanto dopo che si era formato e consolidato, in questo modo, un demanio della città di Aquila che avvenne l'infeudazione dei castelli non diruti, i quali tornano così a formare università

⁷⁹ Cfr. E. CORTESE, *Per la storia di una teoria dell'arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law. Salamanca, 21-25 Sept. 1976*, a c. di S. KUTTNER e K. PENNINGTON, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1980, pp. 117-155.

⁸⁰ A.L. ANTINORI, *Corografia...* cit., vol. 20°, pp. 186-187 in nt.

⁸¹ F. VOLPE, *Difesa per il Comune dell'Aquila contro i Marchesi Cappelli. Demanialità dei territori dei casali diruti della città dell'Aquila*, Aquila, 15 agosto 1938 (naturalmente sostenitore della legittimità di questa formazione). La legittimità del procedimento di formazione del demanio aquilano è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza. Cfr. Commissariato usi civici Abruzzo 5 novembre-5 dicembre 1938, Cappelli c. Comune dell'Aquila, relativo al demanio della Genga; Commissariato usi civici Abruzzo, 15 agosto 1943, Cappelli c. Comune dell'Aquila, per la montagna del Vasto («Allorquando, pel sopraggiungere di nuovi ordinamenti amministrativi introdotti dalla nota legge 16 ottobre 1806 [*rectius*: 1809], cessò la autonomia dei castelli e la funzione pubblica dei vari collegi dei confocolieri, e scomparve nel contempo ogni distinzione di origine fra tutti i cittadini, i demani dei singoli castelli diruti divennero demanio dell'intera città, della grande università, cioè, avente propria autonomia e rappresentanza, che fu la risultante della generale fusione di istituzioni, di popolazioni e di territori, ed alla quale venne conservata la originaria denominazione di Aquila»); Commissariato usi civici Abruzzo, sent. 11 ottobre 1957, Comune di L'Aquila c. D'Ascenzo ed altri, relativa al demanio del castello diruto di Cascina; Commissariato usi civici Abruzzo, 29.10.1960, Dragonetti c. Comune dell'Aquila, relativa a Campo Imperatore.

autonome distinte da quella di Aquila.

È ancora la relazione di Juan Vaguer, del 1531, che ho già citato più volte, a dare dimostrazione di tutto questo. In chiusura del cap. XII, dedicato ai castelli aquilani, si leggono i «Notamientos de las dehesas qu' el Principe concedió en el dicho condado de l'Aquila». Risultano concesse a baroni la «montanya de Rocca de Cornu», la «montanya de Cornu», la «montanya de Rasinu», la «Hienca de Sanct Pedro», il «Guasto», le montagne di «Clarino» e «Porchinaro», quella di «Cassina», e quella di «Calabrinchione». Queste montagne e pascoli, tuttavia, si trovavano sotto sequestro per il ricorso fatto dalla città dell'Aquila contro il diritto del re di disporne per feudo, «y no tienen los concessionarios – aggiunge il Vaguer – sino el titulo y possession que tomaron al principio». Si trattava di demani di antichi castelli diruti, per i quali la città contestava appunto al sovrano il diritto di disporne in feudo, assumendo che fossero demanio universale della città stessa. Ve ne erano poi anche altri, del pari demani di antichi castelli diruti, che però non erano stati dati in feudo, sui quali parimenti pendeva giudizio in ordine alla titolarità:

Ay algunas otras montanyas qu' el Principe non las distribuyó, qu' estan tambien en sequestro o deven star, que la ciudad de l'Aquila pretiende que son suyas, y no puede tener más action a ellas que a las otras del condado.

Aquila, in altri termini, nella prima metà del Cinquecento, si affermava proprietaria di tutte le montagne dei castelli diruti, assumendo che queste formassero il suo demanio universale. Conseguentemente, contestava il diritto del sovrano di disporne per feudo. La aggiunta finale del Vaguer («y no puede tener más action a ellas que a las otras del condado»), significa che, dal punto di vista del segretario regio, non aveva la città nessun dominio sui castelli diruti, come non ne aveva su quelli abitati, perché tutti appartenevano al re, che a pieno diritto ne poteva disporre dandoli in feudo.

Tutto questo prova che il demanio dell'università dell'Aquila si formò a spese dei demani dei castelli diruti, e che perciò non esistano diritti della città come tale sui demani dei castelli non diruti. Quando cioè avvennero l'infeudazione e la separazione territoriale dei castelli non diruti dalla città,

si contò sul fatto che la città avesse già un proprio demanio, formato dai demani dei castelli diruti; anche per questo non si pensò affatto a riservare diritti alla città sui demani dei castelli infeudati. Ho già avuto modo di ricordare come le aggregazioni che si fecero, a partire dal 1703, alla città dell'Aquila come tale – e non invece per locale – si fecero proprio al fine di sfruttare il demanio dell'Aquila formato da quelli dei castelli diruti, non invece per sfruttare i demani dei castelli infeudati ed ancora abitati, che restarono destinati esclusivamente ai cittadini di essi⁸².

Questa vicenda prova anche, però, sotto un diverso angolo visuale, che solo quando si era formato il suo demanio (inglobando quelli di castelli diruti), la città dell'Aquila poté formare una università distinta da quelle dei castelli; poté cioè staccarsi da questi ultimi e formare una *universitas* distinta.

8. *Inesistenza della cosiddetta "promiscuità generale"*

Quanto alla eventuale esistenza di diritti promiscui a vantaggio di ciascun castello sui demani degli altri castelli, ho dimostrato come tale promiscuità non sia esistita fin dal 1294, quando anzi la grande università di Aquila fu costituita sul presupposto della persistente separazione tra castello e castello quanto ai diritti demaniali. Questo stato di cose è durato fino ad oggi, come attestano, oltre ogni dubbio, le innumerevoli liti per confini tra castello e castello, nonché il fatto che mai una tale promiscuità fu pretesa da chicchessia.

Quanto al demanio di Forcella, abbiamo notizia di tentativi di costituire pattiziamente promiscuità di godimento sul tale demanio, ma a vantaggio di Barete, non dell'Aquila, né di Preturo. In particolare, l'Antinori riferisce come nel sec. XVI gli abitanti della villa di Colli della confinante *universitas* di Barete «volevano salire più oltre di quel confine», e segnatamente del confine fra i demani delle due università in località Piedi-Forcella. Rimessa la questione a quattro arbitri forestie-

⁸² Ancora A. CLEMENTI, *Insedimenti...* cit., pp. 184-5.

ri, costoro, il 12 aprile 1547, emisero un lodo dal quale risultò istituita promiscuità tra Forcella e Barete nel godimento dei rispettivi demani intorno alla linea di confine. In quella occasione, infatti, gli arbitri precisarono minuziosamente il tracciato della linea di confine tra Forcella e Barete, aggiungendo però che

tanto i Baretani, quanto i Forcellani, possano pascolare tutti i loro animali nei prati di Foce nelle porzioni dell'uno, e dell'altro castello dopo falciati e levati i fieni, e questo in perpetuo. In perpetuo ancora gli uni, e gli altri abbeverare i loro animali alla fonte di Foce senza impedirsi, né dannificarsi. Che i Baretani per soli undici anni da quel giorno, possano pascolare i loro bestiami, ad erbe verdi e secche, legnare e fare calcare nel territorio di Forcella nelle Rave da sopra il Fonte di Scentioli dal termine di Piedi Forcella fino al castello in cima d'esso monte, come acqua pende verso Barete. E così pure, e per detto spazio di tempo, possano gli stessi Baretani pascolare, e far legne per loro uso, ma non già calcare dalla strada in su verso il Monte di Foce fino a confini del territorio di Forcella con quello di Cagnano. Paghino per quell'uso annui sei ducati all'Università di Forcella; non inferiscano danni. E finiti gli undici anni restino pienamente e liberi ai Forcellani quei tenimenti, senza che i Baretani vi abbiano punto che fare. Fu questo laudo accettato dalle parti, che ne promisero l'osservanza, e ne fecero stipulare pubblico istromento⁸³.

Oltre, dunque, la promiscuità in favore dei Baretani stabilita per soli undici anni sul demanio di Forcella dietro pagamento, un'altra, reciproca, per il pascolo dopo tagliato il fieno, ne fu stabilita in perpetuo sui demani di Forcella e Barete in località Prati di Foce; e del pari si stabilì la promiscuità tra Barete e Forcella per l'abbeveraggio del bestiame alla fonte di Foce, situata in tenimento di Forcella.

Di questa promiscuità fra Forcella e Barete si incontra traccia ancora nel 1697, quando Vincenzo Ardinghelli propose querela contro vari della Forcella per avere colti i frutti di «molti piedi di castagne» nel luogo di Foce, territorio di Forcella. Forcella da una parte, e Barete dall'altra, presenta-

⁸³ A.L. ANTINORI, *Corografia...* cit., vol. 31°.III, pp. 581-585.

rono, in quel frangente, prove che attestavano l'appartenenza di Foce al proprio rispettivo territorio⁸⁴. Inoltre, tra il 1711 ed il 1726 sappiamo che i Massari di Forcella permisero, sotto annuo pagamento, ad alcuni particolari di Colli di Barete, di pascolare i loro animali nel territorio di Foce di Forcella⁸⁵. Questi istrumenti, però, non risulta che abbiano ottenuto la dovuta approvazione da parte dell'autorità sovrana, sicché si deve ritenere insussistente la promiscuità tra Forcella e Barete.

Ho infine mostrato in precedenza (cfr. § 2) come un tentativo di costituire pattiziamente una promiscuità in favore di Preturo sul demanio di Forcella sia stato posto nel nulla dalla Corte della Vicaria nel sec. XIV.

Deve dunque negarsi anche l'esistenza di diritti promiscui sul demanio di Forcella a vantaggio di Preturo e, in generale, per quanto detto sin qui, di ciascun castello aquilano sui demani degli altri castelli.

9. Conclusioni

Dalla storia dei demani aquilani possono trarsi alcune brevi conclusioni di carattere più generale.

Anzitutto – ma senza la pretesa di affrontare qui in maniera esaustiva un tema tanto vasto e complesso –, quella storia conferma come fosse ben saldo, già in epoca bassomedievale e poi nell'età moderna, il concetto dell'*universitas* come *corpus*, cioè come soggetto giuridico distinto dall'insieme dei suoi *cives*. Lo mostra proprio la vicenda istituzionale del contado aquilano, dapprima frammentato in più università distinte, poi accorpato in una sola città-territorio, infine nuovamente “dismembrato” a causa dell'infedazione dei castelli non diruti. Del resto, la dottrina meridionale di antico regime era unanime nel definire l'*universitas*, con terminologia romanistica, come un “corpo privato”; essa, infatti, affermano

⁸⁴ *Ivi*, p. 565.

⁸⁵ *Ivi*, p. 587.

gli autori, “*persona ficta censeatur*”⁸⁶. Si trattava, per i giuristi napoletani, di “un privato corpo unito in società de’ suoi membri”⁸⁷.

In secondo luogo, dalla storia aquilana emerge viva l’immagine del “territorio” inteso, per lo meno in epoca tardo medievale e moderna, oltre che come ambito di esercizio di un *dominium* sui beni (demaniali e patrimoniali), anche quale circoscrizione fiscale dell’*universitas*. La sentenza della Sommaria del 1771 lo attesta in maniera davvero inequivocabile quando afferma che, con l’infeudazione dei castelli, era avvenuta la separazione territoriale tra l’Aquila ed il contado, sebbene questo non avesse per nulla toccato la proprietà e l’uso dei demani. L’intera lite sulla bonatendenza, del resto, non sarebbe mai sorta se non fosse stato chiaro il concetto del territorio come circoscrizione fiscale dell’università: la lite insorse proprio perché taluni beni posseduti dagli Aquilani ricadevano nella circoscrizione fiscale ed amministrativa dei castelli, ed un antico capitolo angioino (cap. *In singulis civitatibus*, di Carlo II d’Angiò, del 1289) aveva stabilito il principio, mantenuto fermo dalla normativa e dalla dottrina meridionale successive⁸⁸ e anche nella riforma del catasto del 1740-1741⁸⁹,

⁸⁶ G. MAFFEI, *Institutiones iuris civilis Neapolitanorum*, pars I, Neapoli, Giuseppe Zambrano, 1841, p. 269.

⁸⁷ R. PECORI, *Del privato governo...* cit., p. 15.

⁸⁸ N.A. MAROTTA, *De collecta, seu bonatentia in hoc Regno Neapolitano tractatus absolutus, ac singularis*, Neapoli, ex Typographia Secundini Roncalioli, 1642, cap. III, n. 3.

⁸⁹ D.A. VARIO, *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta Regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, Neapoli, sumptibus Antonii Cervoni, 1772, t. II, tit. LXXXIV *Forma censualis et capitacionis, sive de castatis*, pp. 54-100. In materia, la letteratura è vastissima. Si v., almeno, P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, 2a ed., Roma-Bari, Laterza, 1973, pp. 105-153; L. BARIONOVI, *La formazione del catasto onciario*, in *Il Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti onciari*, 2 voll., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983-1986, vol. I, *Aspetti e problemi della catastazione borbonica (Atti del seminario di studi 1979-1983)*, Napoli, 1983, pp. 117-134; R. ZANGHERI, *La lotta per il catasto nel Settecento*, in *Storia d’Italia*, vol. V, *Documenti*, t. I, Torino, Einaudi, 1973, pp. 759-806, ora in *Id.*, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino, Einaudi, 1980, spec. pp. 101-107; M.N. MILETTI, *Il sollievo del Regno. Profili giuridici del*

per cui le imposte andavano pagate all'università nel cui territorio i beni ricadevano, sebbene i proprietari di essi "alibi habeant incolatum". Il concetto del territorio inteso come ambito di esercizio di una giurisdizione fiscale si fondava, del resto, sulla legislazione del Regno di Napoli, e segnatamente sui provvedimenti di Alfonso il Magnanimo, il quale, nel 1443, ordinò la regolarità nelle numerazioni dei fuochi in quanto funzionali alla quantificazione dei tributi dovuti da ciascuna *universitas*, e la formazione dei catasti per la distribuzione, all'interno di queste, del carico tra tutti i possessori di beni⁹⁰.

Da ultimo, la storia demaniale aquilana sembra suggerire un ancora poco esplorato legame funzionale tra usi civici e territorio inteso appunto come circoscrizione fiscale, ossia tra usi civici e fisco regio napoletano. Come si è visto, infatti, la grande città-territorio di Aquila, comportante l'unificazione fiscale dell'intero contado, fu creata, nel 1294, sul presupposto che tutti i suoi cittadini potessero continuare a godere dei demani dei castelli di rispettiva provenienza. E l'università dell'Aquila *intus*, cioè staccata dai castelli, poté essere costituita come corpo autonomo e distinto soltanto quando quest'ultima, nel XVI secolo, si era ormai dotata, in un modo o nell'altro, di un proprio demanio, formato dai grandi demani pascolivi dei castelli diruti (Genca, Vasto, ecc.): solo da questo momento in poi, cioè, Aquila fu in grado di sussistere come "corpo" autonomo, sul piano fiscale, rispetto al territo-

catasto onciario borbonico, in *Onciario della città di Ascoli. 1753*, a c. di A. Ventura, Foggia, Grenzi, 2006, pp. 21-36.

⁹⁰ A. BULGARELLI LUKACS, *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 1993; EAD., *Gli stati discussi del Tapia (1627-1633). Un apporto per la storia della finanza pubblica nel Regno di Napoli*, Napoli, s.n., 1990; EAD., *Le "universitates" meridionali all'inizio del regno di Carlo di Borbone*, in «Clio» a. XVIII, n. 2 (aprile-giugno 1982), pp. 208-226; EAD., *Le "universitates" meridionali all'inizio del regno di Carlo di Borbone. La struttura amministrativa*, in *Clio*, a. XVII, n. 1 (gennaio-marzo 1981), pp. 5-25; F. ROGGERO, *Universitates...* cit., pp. 69-93; Id., *La colonizzazione di Bozza e Badessa negli atti demaniali della provincia di Teramo*, in *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, vol. I, a c. di F. RIMOLI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 531-570.

rio del contado.

Ebbene, ad onta dei “vecchi feticci”, per cui gli usi civici sarebbero stati costituiti a vantaggio delle popolazioni *ne vitam inermem et inopem ducerent*⁹¹, tutto questo lascia intuire, piuttosto, un legame, meritevole di ulteriori approfondimenti, tra usi civici, da un lato, e *universitas*, dall’altro, intesa, quest’ultima, come “corpo” costituente un soggetto passivo dei tributi di fronte al fisco regio e avente propria giurisdizione fiscale su un territorio determinato.

⁹¹ G. ASTUTI, *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia*, in *Atti del primo convegno internazionale di diritto agrario* (Firenze, 28 marzo-2 aprile 1954), vol. II, Milano, Giuffrè, 1955, pp. 7-18, ora in Id., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, a c. di Giovanni Diurni, vol. II, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1984, pp. 1151-1174; Id., *Vecchi feticci in tema di usi civici*, in *Giurisprudenza italiana*, CVI (1954), p. I, 1, cc. 119-122, ora in Id., *Tradizione romanistica*, vol. II, cit., pp. 1195-1201; Id., *A proposito di vecchi feticci in tema di usi civici*, in *L'Italia agricola*, XII (1955), pp. 3-7, ora in Id., *Tradizione romanistica*, vol. II, cit., pp. 1203-1210; Id., *Una curiosa polemica in tema di usi civici*, in *Rivista di diritto agrario*, XXXV (1956), pp. 64-77, ora in Id., *Tradizione romanistica*, vol. II, cit., pp. 1211-1221.

Appendice

Camera della Sommara, 25 febbraio 1771
(Archivio di Stato di Napoli, *Regia Camera della Sommara*,
Segreteria, Notamentorum, vol. 212, cc. 1r-3r)

Die Lunae, 25. Februarii 1771.

Intervenientibus Dominis Illustribus Marchione Cavalcanti spectabili domino Locumtenente, Cardillo, Caravita Fisci Patroni locumtenente, de Ferdinando, Paternò, de Alexandro, Panza, de Leon, Lignola, Figliola, Bruno, Colangelo Fisci Patroni locumtenente, et Coppola.

Dominus Bruno visti gli atti dell'università della città dell'Aquila circa la formazione del nuovo catasto = e l'istanza presentata dalla detta città, la quale asserendo che, per la distruzione dell'antichissima e celebre città di Amiterno e della città di Forconia, quei popoli, ne' tempi dell'Imperatore Federico II, concorsero ad edificare la città dell'Aquila, di modo che con amplissimo privilegio del detto Imperatore fu ordinato che li sudetti popoli abitanti nelle ville concorsi a formare la detta città stassero in una perfetta unione e società di territorio, e che formassero una sola università, ma essendo le ville del contado dell'Aquila divise e concesse nel 1526 dal Principe di Oranges, nulla di meno la separazione fu *quoad solam iurisdictionem*, e comeché dovevasi formare il nuovo catasto, e conseguentemente dovevasi procedere all'apprezzo di tutti li beni che ritrovavansi siti in dette ville, per essi si richiederebbe gravissima spesa, e lunghissimo tempo, onde dimandò darsi gli ordini esserli lecito, per la formazione del detto nuovo catasto, avvalersi dell'apprezzo che formavasi da ciascuna delle dette ville, e stare alla rivela che farebbe ciascuno cittadino. Con istanza fiscale proponi(!) = e l'altra istanza delle università delle dette ville dell'abolito contado aquilano, le quali dimandano che, possedendosi dalli cittadini e luoghi pii aquilani la maggior parte de' loro beni ne' loro ristretti, debbano fare le rivela giurate e veridiche ciascuno di essi per formare ciascuna di dette università il suo catasto per esecuzione de' reali ordini, essendo li medesimi tenuti a pagare la bonatenenza de' loro beni siti nel loro distretto.

Si è fatto dire "fuori alla ruota" alli medesimi avvocati delle parti, che si votava la sudetta causa. Ed avendo li medesimi replicato che si rimettevano alla giustizia di questa Regia Camera, perciò si sono fatti uscire tutti dalla ruota, ed a porte chiuse si è votata la causa, nella seguente maniera, cioè.

Si è inteso prima il signor avvocato fiscale Caravita, il quale ha fatta l'istanza fiscale a favore delli castelli del detto contado, e per conseguenza li cittadini dell'Aquila debbono pagare la bonatenenza per li di loro beni a beneficio di quelli castelli rispettivi dove possiedono li loro beni, per le ragioni e motivi istessi che si sono poi adottati dal signor presidente consultore commissario, nella seguente maniera, cioè.

Il signor presidente consultore Cardillo commissario e tutti gli altri, cioè li signori presidenti de Leon, Panza, de Alexandro, Paterno, de Ferdinando, e l'illustre signor Marchese spettabile Luogotenente, concordemente anno detto essere indubitato che per la ribellione del Principe di Orianges fu solennemente nel 1526 divisa e separata la città dell'Aquila. Questo fatto non si può negare neanche dalla città dell'Aquila. E nel 1532, in tempo del viceré Don Pietro de Toledo, fu più solennemente ed indubitatamente fatta la detta separazione. Per parte della città si dice solamente che la detta separazione fu solamente *quoad iurisdictionem*, et non già *quoad territorium, et alia*. Ma questa opposizione della città dell'Aquila non può affatto reggere, poiché quella separazione si legge espressamente fatta *cum omnibus eorum iuribus*, dunque fu fatta *quoad omnia*. Dippiù si vede apposta in detta separazione una sola eccezione, cioè *exceptis montaneis et districtibus*, per li quali si stabili, non(!) dovesero restare comuni e promiscui per l'usi civici. Dunque se queste sole montagne e distretti furono eccettuate dalla separazione, bisogna dirsi che tutto il dippiù ed ogni altra cosa e diritto fu separato e diviso, *quia exceptio firmat regulam in contrarium*. Dippiù nella stessa divisione si disse dippiù che li castelli avessero il diritto di collettare li cittadini aquilani per li loro beni che possiedono nelli detti castelli. Ed infatti dopo della detta divisione e separazione così si osservò e si praticò, e li cittadini aquilani pagarono la rispettiva bonatenenza a beneficio delli castelli. E si è veduto che prima della divisione la città dell'Aquila per sé e per li castelli pagava alla Regia Corte annui ducati 40 mila e più; e dopo la detta separazione poi la città dell'Aquila paga alla Regia Corte soltanto ducati cinquemila e rotti, che importa la sua rata, e li castelli pagano la loro rata contingente. È vero che poi la città dell'Aquila, essendo andato ivi in accesso il regio consigliere Gesualdo, ottenne da quel ministro gli ordini che li cittadini dell'Aquila avessero pagato nella città dell'Aquila, *ubi fumabant*, per li di loro territorii che possedevano nelli castelli. Tuttavia, essendosene poi li castelli gravati in questa Regia Camera, furono rivotati gli sudetti ordini fatti dal consigliere Gesualdo, e furono dati gli ordini che convenivano a quel regio percettore provinciale. Vi è dippiù che, se fosse vera la pretesa unità di territorio, come dice la detta città dell'Aquila, non avrebbero dovuto neanche li cittadini di uno castello pagare nella città dell'Aquila, o d'altri castelli, per li beni che nel di loro rispettivo territorio possedevano; perché la ragione dell'unità questo dovea importare egualmente per tutti. E pure si è veduto, e si è osservato, tutto il contrario. Inoltre, così nelli tempi antichi, come moderni, si sono fatti li catasti separati e distinti, onde cade manifestamente la pretesa unità.

La città dell'Aquila, per sostenere la detta pretesa unità, ricorre a quel privilegio che nel 1542 ottenne dall'Imperadore Carlo V: il privilegio col quale fu dichiarata innocente di quella congiura del Principe di Oranges, e fu ordinato di riunirsi ed incorporarsi li detti castelli alla detta città dell'Aquila mediante anche il pagamento di ducati novantamila,

porzione de' quali dovea il fisco pagarne a quelli baroni, a' quali il fisco avea venduto li detti castelli; perché altrimenti non poteva seguire la detta riunione ed incorporazione de' castelli a beneficio della città dell'Aquila. Ma quel privilegio però non può né deve aversi in considerazione, perché chiaramente si conosce che quel privilegio restò inefficace e non ebbe affatto esecuzione. Non furono pagati li ducati novantamila che si era obbligata di pagare la detta città dell'Aquila, e per conseguenza non furono ricomprati li castelli da mano di quelli baroni che l'avevano acquistato. E perciò la divisione e separazione restò egualmente come prima, e quel privilegio di riunione ed incorporazione non ebbe affatto veruno effetto, perché la città dell'Aquila non adempì al pagamento di quelli ducati novantamila per li quali si era accordata la detta grazia. Ed infatti si è poi veduto, e si vede, che la detta città dell'Aquila e li detti castelli anno fatto li di loro separati e distinti catasti. E così si praticò anche quando ultimamente, in tempo del Re Cattolico, si sono fatti in questo Regno li catasti da tutte le università. Onde non può affatto sostenersi la pretesa unità, e manifestamente si vede di essere stati separati e divisi non solamente *quoad iurisdictionem, sed etiam quoad territorium, et quoad omnia alia iura, exceptis montaneis*.

E se non può sostenersi la detta pretesa unità per li motivi di sopra addotti, non si può né si deve ammettere neanche la pretesa promiscuità, sì perché la medesima non si pruova con legittimo documento, e sì ancora perché, quando anche vi fosse, sarebbe una promiscuità leonina, mentre tutta ridonderebbe in solo vantaggio della città dell'Aquila ed in oppressione de' poveri cittadini delli castelli, li quali ne sentirebbero unicamente gravezza, e nessuno vantaggio ne riceverebbero. E per conseguenza, se anco vi fosse, pure dovrebbe disciogliersi e levarsi da mezzo, la detta leonina promiscuità, a tenore del capitolo *Pondus aequum*, il quale sta *in viridi observantia*.

Et proinde concorditer fuit conclusum, et fuit provisum: Regia Camera declarat non adesse praetensam unionem neque promiscuitatem inter civitatem Aquilae et castra aboleti comitatus. Ac proinde cives Aquilani teneantur solvere bonatenentiam super bonis per eos possessis in castris eorumque territorii, iuxta secundam lecturam relationis Magnifici de Guida, neutram partem ad expensas condemnando.

